

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1493)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1965 (V. Stampato n. 2333)

d'iniziativa del deputato USVARDI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 dicembre 1965*

**Contributo annuo per il funzionamento del Centro nazionale
per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi »**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi » dell'Unione italiana ciechi, è riconosciuto ed attribuito il compito di favorire e promuovere l'offerta e l'utilizzazione delle cornee e di bulbi oculari per fini terapeutici.

A detto Centro è attribuito inoltre il compito di collaborare con il Ministero della sanità e con gli Enti interessati per lo sviluppo della profilassi della cecità e del recupero visivo.

Art. 2.

Per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi » e la realizzazione delle finalità di cui

al precedente articolo 1, è stanziato un contributo annuo di lire 10 milioni in favore dell'Unione italiana dei ciechi.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 1965, con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1161, dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, e con riduzione dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.